

Tutto quello che volevate sapere sull'accordo Italia-Svizzera... e non avete mai osato chiedere!

di Angelo Richiello

Durante le primarie di centrosinistra, è stato toccato un punto essenziale delle nostre relazioni internazionali, spesso evocato senza un necessario approfondimento: il rapporto con la Svizzera.

Nel dibattito tra i candidati su SKY, rispondendo alla prima domanda sulla tassazione, Matteo Renzi ha concluso: "È il momento di fare finalmente un accordo con la Svizzera, per andare a prendere i soldi dalle banche e portarle in Italia". Pierluigi Bersani ha ribattuto: "Non sono d'accordo su fare l'accordo con la Svizzera. Le condizioni che ci sta chiedendo la Svizzera io non lo farei".

Di che cosa hanno parlato? Lo Spazio della Politica ha spesso sottolineato in questi anni l'importanza dei dati e del fact-checking per valutare le dichiarazioni dei politici, ma spesso non basta un "sì" o un "no", il fact-checking, in questo caso, non può avvenire su una semplice dichiarazione, ma necessita di un approfondimento storico, politico ed economico.

Angelo Richiello, che da tempo segue le relazioni Italia-Svizzera per Lo Spazio della Politica, con una particolare attenzione per i flussi transfrontalieri, ha preparato un accurato dossier su questo tema.

La lista grigia e il ruolo dell'OCSE

La crisi economica e finanziaria del 2008 impone alle maggiori economie mondiali, particolarmente Stati Uniti e Unione europea, programmi di risanamento tali da rendere immediatamente necessaria la ricerca di nuove risorse finanziarie. L'attenzione si rivolge anche al recupero delle entrate fiscali perse a causa del fenomeno dell'evasione fiscale, con specifico interesse per i capitali non dichiarati detenuti all'estero dai propri cittadini.

La Svizzera, regina delle roccaforti del segreto bancario, paradossalmente collocata nel cuore geografico, economico e politico dell'Europa, inizia a essere sottoposta a forti pressioni internazionali, fino a quando il gruppo dei paesi del G20 la pone, insieme con altri paesi non ancora conformati agli standard dell'Ocse sullo scambio d'informazioni fiscali, sulla lista grigia dell'antiriciclaggio. Il 13 marzo 2009, per evitare di ritrovarsi sulla lista nera dei paradisi fiscali, sostenendone le gravose condizioni aggiunte alle già esistenti difficoltà della propria industria finanziaria, tra cui le sempre crescenti limitazioni sulle banche svizzere a operare nei paesi esteri, il governo elvetico getta la spugna revocando la riserva all'articolo 26 del modello Ocse di Convenzione sulle doppie imposizioni annunciando di essere disposto a concedere agli stati, con cui sono in vigore convenzioni per prevenire le doppie imposizioni, uno scambio d'informazioni su richiesta, riguardante, non solo i casi di frode fiscale, ossia la sottrazione fiscale tramite l'allestimento di documentazione e di contabilità false, ma anche le semplici sottrazioni d'imposta, come l'omissione, intenzionale o meno, della dichiarazione dei redditi. L'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, è un'organizzazione internazionale di stati sovrani sorta dopo la seconda guerra mondiale con lo scopo di gestire gli aiuti americani alla ricostruzione, il cosiddetto Piano Marshall. Con il passare degli anni, l'Ocse assume nuovi compiti e si allarga dapprima agli Usa e al Canada e più recentemente ad alcuni paesi dell'ex-blocco comunista. Il suo scopo principale è l'integrazione e la

cooperazione economica e finanziaria tra i maggiori paesi occidentali. Nell'ambito dei suoi nuovi compiti, l'Ocse promulga alcuni modelli di convenzione internazionale, che gli stati possono adottare qualora decidano di disciplinare una determinata materia transfrontaliera. Questi modelli non sono dei testi di legge e non hanno nessun valore giuridico fino a quando gli stati decidono di servirsene per regolare i loro scambi. Fra i modelli di convenzione dell'Ocse vi è quello che regola le doppie imposizioni al cui articolo 26 si disciplina lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli stati contraenti, secondo il quale, lo stato di un cittadino contribuente può chiedere all'autorità fiscale di un altro stato se il cittadino possiede anche in questo stato beni patrimoniali, presumibilmente non menzionati nella propria dichiarazione dei redditi. Evidentemente, uno stato non può spedire indiscriminatamente agli altri stati contraenti la lista di tutti i suoi soggetti fiscali, ma deve disporre di elementi concreti riguardanti l'esistenza di possibili beni all'estero. In Svizzera, la divisione tra frode fiscale, reato penale che permette lo scambio d'informazioni, ed evasione fiscale, reato amministrativo che non lo permette, apre le porte soltanto al giudice penale. Con l'adozione dell'articolo 26, non più soltanto il giudice penale, ma anche l'autorità fiscale estera può bussare alle porte delle banche svizzere, tramite il fisco svizzero, nei casi di cittadini che verosimilmente omettono di dichiarare una parte dei loro redditi o dei loro capitali nel paese di residenza.

Segreto bancario e cubo di Rubik

Il concetto di segreto bancario è costituito da due elementi distinti. Il primo è la protezione della sfera privata, un diritto che spetta a ogni individuo e che costituisce un valore fondamentale della cultura democratica, non solo della piazza finanziaria. Il secondo è rappresentato dall'insieme di leggi, norme e accordi sviluppati dalla comunità internazionale per impedire che si abusì della protezione della sfera privata a fini illeciti, come l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, esattamente ciò che sancisce l'articolo 26 della Convenzione Ocse, consentendo sia di continuare a tutelare la sfera privata sia di bloccare più efficacemente gli abusi fiscali. Separando la protezione della sfera privata dall'evasione fiscale, la piazza finanziaria svizzera sarebbe una delle preferite per chi desidera il miglior servizio possibile, e una delle meno attraenti per chi evade il fisco. Presumibilmente, è proprio questa la motivazione del governo svizzero alla revoca dell'articolo 26, ma la decisione è presa senza nessuna delega, né parlamentare né popolare, e con buona confidenza, senza alcuna consultazione con il principale gruppo d'interesse, il sistema bancario svizzero. In Svizzera, si comincia a parlare di una Weissgeldstrategie, una strategia del denaro pulito, partendo dal presupposto che non è nell'interesse della Svizzera attirare capitali non sottoposti all'imposizione negli stati esteri, in considerazione dei rischi legali cui ci si espone, ma che è nell'interesse delle banche svizzere proteggere dal fisco dei loro paesi di residenza l'anonimato dei propri clienti esteri, sebbene fraudolenti o evasori.

Del resto cosa non farebbe la Svizzera per difendere le proprie norme e la propria piazza finanziaria, evitando lo scambio automatico d'informazioni fiscali che depotenzierebbe la forza delle prime e attaccherebbe la seconda? Nel 2010, per evitare la fine del segreto bancario, l'allora amministratore delegato della Banca della Svizzera Italiana, Alfredo Gysi, ticinese cresciuto in Italia con laurea in matematica alla Statale di Milano e prime esperienze lavorative alla Banca commerciale italiana, elabora una contromossa, un modello alternativo di fiscalità internazionale denominato Rubik che, analogamente al cubo magico a incastro tridimensionale inventato da Ernő Rubik nel 1974, si prefigge di sistemare tutti i probabili tasselli finanziari di un accordo sulle doppie imposizioni. Il modello, ufficialmente presentato a Zurigo il 17 settembre 2009, in occasione dell'annuale Giornata dei banchieri, è presto adottato dall'Associazione svizzera dei banchieri. Lo schema prevede un'imposta anonima e liberatoria per regolare il passato, e una ritenuta anonima e annuale alla fonte con aliquota allineata a quella del paese di residenza

del cliente per normalizzare il futuro. Le imposte, prelevate dalle banche svizzere, che si trasformano in sostituti d'imposta, sono versate alla pubblica amministrazione svizzera, che le trasferisce interamente all'amministrazione fiscale dello stato di residenza del cliente. Con questo sistema, il principio dell'equità fiscale è raggiunto applicando il medesimo tasso d'imposizione alla fonte applicato ai residenti dello stato contraente, a condizione che gli stati di residenza rinuncino allo scambio automatico d'informazioni. Inoltre, si potenzia lo scambio d'informazioni rispetto allo standard minimo stabilito dall'Ocse al fine di facilitare il controllo delle procedure e di aumentare le probabilità di scoprire potenziali fondi neri depositati. Di conseguenza, le banche svizzere sono decriminalizzate e ottengono un accesso facilitato ai mercati europei. I clienti, non più fraudolenti o evasori, mantengono l'anonimato pur rispettando la normativa fiscale dei propri paesi che ricevono le entrate fiscali di spettanza senza altri oneri amministrativi.

La Germania e gli accordi bilaterali

La Svizzera, tuttavia, è ben cosciente che la sua iniziativa propositiva giunge troppo tardi poiché la comunità internazionale, che ha necessità di recuperare i capitali perduti per fronteggiare l'impennata della crisi economica, non è più disposta ad accettare concessione alcuna che consenta anche solo un esiguo margine di rifugio agli evasori fiscali. L'unico modo per svigorire il fronte anti-evasione è di avviare trattative bilaterali con i paesi europei in modo da indebolire l'Unione europea nella lotta all'evasione fiscale, Unione che spinge invece per l'introduzione dello scambio automatico dei dati, come già pretendono gli Stati Uniti. La Germania è il primo partner commerciale della Svizzera, così il 21 settembre 2011, il consigliere federale svizzero Eveline Widmer-Schlumpf e il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble sottoscrivono una convenzione sull'imposizione dei redditi da capitali d'investitori tedeschi in Svizzera. L'accordo prevede la regolarizzazione delle pendenze passate tramite un recupero d'imposta forfettario e anonimo sotto forma di pagamento unico a favore del fisco tedesco. Il capitale a disposizione su un conto o deposito svizzero a una determinata data di riferimento fissata nel passato costituisce la base di calcolo. L'ammontare dell'onere fiscale oscilla tra il 19% e il 34% dei valori patrimoniali ed è stabilito in funzione della durata della relazione con il cliente e dell'importo iniziale e finale del capitale. Il cittadino con depositi bancari, azioni, obbligazioni, quote di fondi e polizze vita presso le oltre 400 banche svizzere che non vuole subire l'imposizione forfettaria per il passato, deve acconsentire alla trasmissione dei dati necessari alla tassazione individuale alle competenti autorità tedesche. Chi invece non intende subire l'imposizione forfettaria né autorizzare la trasmissione dei propri dati alle autorità fiscali tedesche, deve chiudere i propri conti o depositi in Svizzera, e trasferire i propri capitali in altre giurisdizioni, ma non presso filiali svizzere estere. Le autorità svizzere garantiscono sia la corretta esecuzione del recupero d'imposta sia il controllo delle banche coinvolte. Per garantire un gettito minimo a titolo di recupero d'imposta e dare corpo alla volontà di attuare la convenzione, le banche svizzere s'impegnano ad anticipare un importo di 1,7 miliardi di euro sul precedente. L'importo è proporzionalmente suddiviso tra le banche che alla fine del 2010 hanno clienti tedeschi. Le banche recuperano poi quanto anticipato compensandolo con quanto trattenuto ai clienti tedeschi per una possibile cifra 3,4 miliardi di euro. Per le pendenze future, l'accordo prevede un'imposta liberatoria cui saranno direttamente assoggettati i redditi da capitali dei contribuenti tedeschi in Svizzera, corrispondente materialmente all'imposta tedesca, fissata complessivamente al 26,375%, comprensiva del supplemento di solidarietà tedesca pari al 5,5% dell'imposta riscuotibile. La convenzione tra Germania e Svizzera prevede che l'imposta liberatoria sia riscossa dagli agenti pagatori svizzeri e garantisca che i redditi da capitali siano tassati in modo identico in Svizzera e in Germania rimuovendo le distorsioni della concorrenza, dovute al diritto fiscale tra la piazza finanziaria tedesca e quella svizzera. Inoltre, per impedire che in futuro siano nuovamente depositati capitali non dichiarati, è prevista l'introduzione di un

meccanismo di garanzia che permette alle autorità tedesche di presentare richieste d'informazioni con indicazione del nome del cliente, ma non necessariamente quello della banca. Le domande sono limitate e devono basarsi su motivi plausibili. Per un periodo di due anni, il numero delle domande è compreso tra 750 e 999, per essere adeguato poi sulla base dei risultati, escludendo conseguentemente la ricerca generalizzata e indiscriminata d'informazioni. L'accordo agevola l'accesso degli istituti finanziari svizzeri al mercato finanziario tedesco senza il tramite di un istituto di credito tedesco. La convenzione inoltre, pone fine alle vicende dei cd sottratti, contenenti informazioni su conti correnti elvetici, di cui la Germania è entrata in possesso, eccetto che per i casi sottoposti ad azione penale. La convenzione, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013, dopo l'approvazione dei parlamenti di entrambi gli stati, solleva non poche polemiche in Germania. L'opposizione parlamentare rosso-verde considera l'intesa salva-evasori troppo blanda, mentre molti degli stati della federazione, come la ricca Renania Settentrionale-Vestfalia, non vogliono sottoscrivere il patto, al punto che, dopo l'approvazione di poche settimane prima alla Camera del parlamento, bocciarono l'accordo il 22 novembre 2012 durante la votazione alla Camera alta (Bundesrat) con 69 voti contrari su 90. **Gli esperti del fisco parlano di "regalo agli evasori tedeschi" e, dopo essere riusciti a districarsi in formule di calcolo complicatissime, affermano che nessuno degli evasori pagherebbe più del 30% della tassa liberatoria, definendola "Steuerberechtigung à la Schäuble", giustizia fiscale alla Schäuble.** Rudolf Elmer, ex-dirigente della banca svizzera Julius Bär, invitato a una trasmissione serale sul primo canale pubblico tedesco, parla della convenzione come di una "farsa", paragonandola a un pollaio dove a capo si mette una volpe con il compito di assicurare che le uova siano consegnate al contadino. **L'intesa con la Svizzera non è stata ratificata a dicembre, per l'opposizione del Bundesrat, che ha confermato la sua posizione all'inizio di febbraio.**

Sul modello dell'accordo tedesco, altri due paesi, Gran Bretagna e Austria, siglano con la Svizzera convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione, siglati rispettivamente il 6 ottobre 2011 e il 13 aprile 2012, entrambe impostate in maniera del tutto analoga a quella con la Germania. Le differenze nelle aliquote fiscali sono dovute ai diversi regimi tributari e le particolarità del diritto procedurale. Colpisce, tuttavia, la posizione ambigua assunta dalla Commissione europea che dichiara, per bocca di Algirdas Šemeta, di essere determinata ad affrontare "molto seriamente" gli accordi bilaterali, per poi ritenere che la vicenda esula dalle proprie competenze, senza considerare che questo tipo di accordi destabilizza l'ordine della fiscalità internazionale ed europea.

La partita italiana

Dopo la chiusura degli accordi con Germania, Regno Unito e Austria, nella Confederazione Svizzera s'inizia a parlare dell'Italia, secondo partner commerciale dopo la Germania. Il percorso si prospetta però tutt'altro che semplice. Con l'Italia, infatti, la Svizzera non riesce da anni a raggiungere nessun nuovo accordo in campo fiscale figurando ancora nella lista degli stati fiscalmente privilegiati. Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia osserva che gli accordi conclusi bilateralmente dalla Svizzera con i tre paesi europei appaiono in controtendenza rispetto allo scenario dell'ultimo decennio di discussioni avutesi in ambito internazionale, finalizzato ad affermare i principi della trasparenza e dello scambio d'informazioni tra gli stati. Ma quanti sono i capitali italiani occultati in giurisdizioni il cui ordinamento impedisce di avere una chiara conoscenza del fenomeno, o che, pur alla presenza di un adeguato sistema di scambio d'informazioni, le misure esecutive, sia a livello domestico sia convenzionale, volte al recupero dei crediti erariali sono insufficienti a garantire il buon esito di attività di riscossione internazionale? Nel luglio del 2011, la Banca d'Italia pubblica uno studio volto a stimare le attività all'estero non dichiarate dagli italiani. Secondo lo studio, con i metodi di stima adottati, i risultati ottenuti collocano la sottostima delle attività

all'estero, in titoli di portafoglio detenute da italiani, tra i 124 e i 194 miliardi di euro a fine 2008, pari rispettivamente al 7,9% e al 12,4% del Pil. I dati dell'ultimo scudo fiscale evidenziano, **come nelle precedenti sanatorie, una forte incidenza di capitali provenienti dalla Svizzera, pari al 68,8%**, a conferma del grande ruolo svolto da questo paese nella gestione delle attività non dichiarate, se si considera che dal secondo paese, il Lussemburgo, ne proviene solo il 7,9%, mentre il restante 23,3% è suddiviso tra un folto numero di piccoli paesi esotici.

Nel maggio 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze italiano e il Dipartimento federale delle finanze svizzere istituiscono un gruppo di lavoro bilaterale allo scopo di ridefinire i rapporti fiscali tra Italia e Svizzera con l'obiettivo di presentarne i risultati entro gli inizi del 2013, sempre che si giunga a un'intesa, giacché l'argomento è più complesso di quanto appaia. Difatti, sul tavolo delle trattative, vi è da parte italiana la revisione della convenzione sulle doppie imposizioni risalente al 1976, non rispecchiante l'attuale standard Ocse sullo scambio d'informazioni, e la regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati detenuti in Svizzera da contribuenti italiani, mentre da parte Svizzera vi è una lunga serie di aspettative che fanno da contropartita alla richiesta italiana, come l'anonimato dei residenti italiani intestatari di conti correnti svizzeri, lo stralcio dalla lista degli stati fiscalmente privilegiati, la rimozione dalla lista degli stati che non prevedono lo scambio d'informazioni fiscali conformemente allo standard Ocse, l'accesso al mercato italiano per gli istituti finanziari svizzeri e la revisione dell'accordo sui lavoratori frontalieri. Considerando che nulla e nessuno garantisce il pieno scambio d'informazioni dalla Svizzera all'Italia, trattandosi pur sempre di solo rischio legale e non di certezza penale, il recupero delle imposte sui redditi dei capitali depositati nelle banche elvetiche potrebbe rivelarsi considerevolmente inferiore alle attese, come accade nel 2004 con l'accordo sulla fiscalità del risparmio tra Svizzera e Unione europea, al punto che le richieste della Svizzera appaiono sproporzionate tanto da prospettare un risultato a pieno favore delle banche elvetiche.

Quali benefici per l'Italia?

I pochi benefici per l'Italia sono rappresentati **dall'incasso delle imposte e dal riconoscimento dell'evasione fiscale come reato penale**. Il primo beneficio, la liberatoria delle pendenze passate, è valutato attendibilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze tra 10 e 25 miliardi di euro, la cui ampiezza della stima evidenzia tutta l'incertezza dell'efficacia dell'accordo, e circa 5-10 miliardi di gettito annuale sui capitali futuri. Il secondo beneficio, l'evasione fiscale riconosciuta come reato penale, attiva le procedure di collaborazione internazionale tra le autorità, quantunque il Consiglio federale parli di evasione come reato penale solo per i residenti in Svizzera, ciò nondimeno, a rigor di diritto, nel momento in cui la Svizzera riconosce il reato penale per i suoi cittadini, deve riconoscerlo anche per i cittadini degli altri paesi in cui l'evasione fiscale è già reato penale.

Avendo come riferimento l'accordo con la Germania, i rischi e gli svantaggi per l'Italia appaiono viceversa tanti, sia economico-finanziari, sia di comportamento etico-professionale, sia di completezza delle informazioni scambiate. Il primo e immediato svantaggio riguarda l'imposta liberatoria retroattiva che consente agli evasori di affrancarsi da eventuali accertamenti fiscali futuri in Italia. La stampa italiana continua ad attribuirle il valore del 25%, che confrontata con quella tedesca del 19-34% è meno pretenziosa. Le stesse banche svizzere la riconoscono eccessiva, poiché i precedenti scudi fiscali non superano la soglia del 7%. Oltre agli aspetti fiscali e finanziari, ci sono anche elementi economici di primaria importanza da considerare. I capitali collocati in Svizzera, di cui l'economia italiana ha estremo bisogno, e molto più dell'imposta liberatoria o dell'anticipo in acconto, reimmessi nel sistema produttivo italiano consentirebbero alle imprese italiane di sollevarsi dal "nanismo" di cui oggi sono patologicamente affette,

consentendo poi all'Italia di concludere un accordo originale rispetto agli altri stati Ue. Si potrebbero costituire giusti veicoli di diritto svizzero armonizzati alle direttive europee, in cui sono obbligatoriamente convogliati, in tutto o in parte, i capitali liberati, con lo scopo regolamentato di agevolare le quotazioni d'impresе italiane o di investire in fondi italiani per le infrastrutture, direttamente o insieme con altri attori istituzionali, come il Fondo strategico italiano, rendendo l'accordo pragmaticamente accettabile. Un altro punto a sfavore, dettato dal segreto bancario, è che l'accordo fiscale riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche, ma con alcune importanti eccezioni: i trust non discrezionali, le fondazioni, le polizze vita effettive. **I grandi capitali, di fatto già da tempo nascosti in società irraggiungibili al fisco, restano inviolati. Paesi come Panama, Angola e Liberia sono utilizzati solo per costituire le società, ma la cassa è lasciata in Svizzera, perché in questi paesi regna l'instabilità politica con il rischio che colpi di stato nazionalizzino le banche.** Inoltre, se un residente italiano non vuole pagare nulla e vuole continuare a restare anonimo può tranquillamente trasferire i suoi soldi presso una filiale estera della sua banca svizzera, purché lo faccia prima dell'entrata in vigore dell'accordo, per poi ritrasferire i capitali in Svizzera, evitando l'imposta liberatoria precedente, tutto in pieno anonimato. Considerando poi che dagli anni '90 il sistema bancario svizzero non brilla per integrità, come dimostrano le vicende degli averi ebraici o le ripetute e specifiche accuse di far da sponda e da rifugio agli evasori fiscali di mezzo mondo, molti rischi provengono dal non corretto comportamento degli istituti di credito. Per esempio, una clausola poco commentata degli accordi è la norma sugli abusi che prevede che la banca o l'intermediario finanziario svizzero non amministri né sostenga l'impiego di strutture artificiali di cui sa che l'unico o il principale scopo è evadere o eludere l'imposizione di valori patrimoniali secondo le disposizioni della Convenzione. Chi viola la prescrizione è tenuto al pagamento delle imposte evase dal cliente. Con la stessa finalità, coerentemente con lo spirito della Convenzione Ocse e, allo scopo di evitare abusi, l'Associazione svizzera dei banchieri emana raccomandazioni finalizzate a evitare che i funzionari dipendenti di banche in territorio svizzero mettano a disposizione dei clienti qualsiasi informazione che possa essere destinata alla violazione delle norme previste dagli accordi, che partecipino attivamente al trasferimento di averi patrimoniali in modo non conforme al campo di applicazione degli accordi, forniscano consulenza attiva a favore di clienti in relazione al trasferimento di averi patrimoniali dalla Svizzera verso succursali o filiali estere della banca svizzera o verso società del gruppo oppure verso aziende terze situate all'estero, ma tali raccomandazioni riguardano solo il personale delle banche, e non impegnano tutto il residuo, vasto, mondo dei consulenti e intermediari. **Un altro aspetto poco noto degli accordi, legato alle informazioni scambiate, è la possibilità di ottenere informazioni su contribuenti sulla base di "motivi plausibili"** che sussistono quando l'autorità competente italiana ritiene necessario esaminare i dati delle dichiarazioni di un contribuente in merito alla loro completezza e correttezza per un periodo che può arrivare a coprire i dieci anni antecedenti. Spetta all'autorità competente italiana assicurare nella richiesta d'informazioni che le condizioni per la richiesta siano soddisfatte, ma le richieste d'informazioni sono numericamente contingentate su base annua, e spetta ai negoziatori italiani individuare un numero di richieste che sia considerato congruo rispetto a esigenze di accertamento e riscossione. È evidente che i modesti numeri previsti dagli accordi con la Germania e il Regno Unito sono poco compatibili con la situazione di un paese che si è dichiarato in guerra con l'evasione fiscale, dove l'incidenza del sommerso è significativamente maggiore degli altri paesi sviluppati, posizionandosi al quarto posto della classifica Ocse per una quota del Pil stimata al 21,2%, con un'evidente propensione a costituire patrimoni clandestini all'estero superiore alla media. È necessario poi sciogliere un nodo cruciale che i negoziatori italiani devono affrontare nel corso delle trattative. Si tratta della sostanziale incompatibilità fra lo scambio d'informazioni contingentato dell'accordo e l'ormai illimitato accesso ai dati dei rapporti bancari e finanziari dei contribuenti che l'amministrazione finanziaria

italiana ottiene per effetto dell'**anagrafe dei rapporti**, rafforzata dal decreto Salva Italia. È una questione che Germania, Regno Unito e Austria non devono affrontare poiché nei loro ordinamenti non sono previsti gli illimitati poteri d'indagine a disposizione dell'amministrazione fiscale italiana, ed è molto improbabile che il governo italiano rinunci a tale strumento di contrasto all'evasione fiscale. In più sussiste la possibilità offerta ai clienti italiani di rivolgersi legittimamente a intermediari svizzeri in grado di garantire, se non l'anonimato, almeno un livello di confidenzialità enormemente superiore a quello ottenibile presso il sistema bancario e finanziario italiano, con il rischio che il contribuente italiano si sottragga all'anagrafe dei rapporti, alla quale sono agganciati i conti intrattenuti con intermediari italiani. Se a questa possibilità si aggiunge che uno dei principali elementi della contropartita svizzera è di ottenere per le proprie banche relazioni dirette con i clienti italiani, ci si rende conto che l'accordo ha effetti deleteri sul sistema bancario italiano. Anche qualora si trovasse una soluzione, affinché questi capitali non scompaiano dallo schermo radar dell'Agenzia delle entrate, un accordo impone un ripensamento strategico di tutta l'industria bancaria italiana che rischia di scomparire a vantaggio della piazza finanziaria elvetica, e non si tratta di competitività d'impresa. Infine, Berna, sotto pressione dei cantoni confinanti con l'Italia, vuole rivedere al ribasso la quota dei ristorni dei frontalieri italiani destinata ai comuni delle province di confine per opere di pubblica utilità. **La revisione dell'aliquota dei ristorni, dal 1974 pari al 38,8%, è intoccabile se si considera che i frontalieri, assieme alle loro famiglie, utilizzano pienamente i servizi pagati dai loro comuni di residenza, divenendo un duro colpo per le già esigue casse statali.** Inoltre, l'aliquota del 12,5% proposta dai cantoni, come quella praticata ai frontalieri austriaci, non tiene conto che per l'Austria, i ristorni valgono per tutti i cittadini austriaci, mentre nel caso italiano solo per i frontalieri che vivono entro un raggio di 20 km dalla frontiera.

Conclusione: tra Stati Uniti e “condono tombale”

Le trattative che contrappongono Stati Uniti e Svizzera hanno esiti ben più pesanti per la piccola Confederazione. L'amministrazione Obama fa della lotta all'evasione fiscale un cavallo di battaglia elettorale, arrivando a minacciare l'arresto dei banchieri svizzeri sul territorio degli Stati Uniti, il boicottaggio commerciale e il blocco delle attività svizzere sul suolo statunitense, ottenendo la piena collaborazione di Berna nello scambio d'informazioni sui conti in giurisdizioni a bassa fiscalità senza alcuna tutela per gli evasori fiscali americani. Ciò mostra che un approccio più deciso e coordinato a livello europeo porterebbe a risultati più corposi nei confronti dell'evasione fiscale che da decenni ha facile rifugio in Svizzera. L'Unione europea e l'Ocse devono proseguire gli sforzi, in atto da oltre un decennio, per convincere stati, come la Svizzera, contrari allo scambio d'informazioni bancarie a fini fiscali, a cambiare rotta entro orizzonti temporali determinati. Se poi Berna si mette di traverso, gli strumenti di convinzione non mancano, come gli Stati Uniti, a migliaia chilometri di distanza, insegnano. Tuttavia, gli accordi firmati dalla Svizzera con Germania, Regno Unito e Austria devono essere presentati dagli stati firmatari ai gruppi di lavoro dell'Ocse e sottoposti alla verifica della Commissione europea per la valutazione della loro compatibilità con l'attuale Direttiva sulla fiscalità del risparmio che prevede un'aliquota sugli interessi dei redditi da capitale pari al 35% a decorrere dal 1° luglio 2011. Se ciò non accadesse, dopo la firma dell'accordo sarebbe ancora più difficile che in passato recuperare attivamente informazioni sui residenti italiani con capitali non dichiarati nelle banche svizzere. Un italiano di media istruzione troverebbe nell'accordo tutte le caratteristiche del condono tombale che dal 1973 a oggi ha sempre premiato gli evasori e umiliato gli onesti.

Autore

Angelo Richiello risiede e lavora in Svizzera, dove si occupa di progetti industriali per una multinazionale francese. Collabora col MIP School of Management. Per Lo Spazio della Politica segue, in particolare, i rapporti tra Italia e Svizzera e la geopolitica delle commodities.

Twitter: @angelorichiello

<http://www.lospaziodellapolitica.com/author/angelo-richiello/>

Lo Spazio della Politica

Lo Spazio della Politica è un think tank indipendente, fondato da giovani professionisti e studiosi italiani di diversi settori (geopolitica, politiche pubbliche, economia, energia, web e innovazione, studi urbani, politiche culturali), basati in diverse città d'Italia e a Bruxelles.

Lo Spazio della Politica è un progetto di informazione e formazione collettiva, volto a migliorare la società italiana e a ridurre la distanza tra le priorità della politica italiana e i cambiamenti che investono il mondo. Fornisce un'analisi quotidiana della politica e società in Italia e della politica internazionale.

Collaboriamo strettamente con Limes , la più importante rivista italiana di politica estera. Collaboriamo anche con veDrò e con diverse altre realtà e associazioni, tra cui in particolare Societing e RENA .

www.lospaziodellapolitica.com

segreteria@lospaziodellapolitica.com

Twitter: @SpazioPolitica